

Comune di MACUGNAGA

Regolamento Comunale di POLIZIA MORTUARIA

Adottato con delibera del Consiglio Comunale n. 50/1994

Modificato con delibera del Consiglio Comunale n. 22/2008

Modificato con delibera del Consiglio Comunale n. 5/2016

INDICE

Disposizioni preliminari

Capitolo I - DICHIARAZIONE ED ACCERTAMENTO DEI DECESSI

- Art. 1) Rinvio
- Art. 2) Causa di morte
- Art. 3) Facoltà di disporre della salma e dei funerali

Capitolo II - OSSERVAZIONE DEI CADAVERI

- Art. 4) Periodo di osservazione
- Art. 5) Locali di osservazione
- Art. 6) Riscontri diagnostici, rilascio di cadaveri a cadavere a scopo di studio, prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico
- Art. 7) Autopsie - Trattamenti conservativi

Capitolo III - TRASPORTO DEI CADAVERI

- Art. 8) Obbligo del feretro individuale
- Art. 9) Caratteristiche dei feretri
- Art. 10) Chiusura del feretro - Verifica e contrassegno
- Art. 11) Fornitura dei feretri
- Art. 12) Trasporti funebri
- Art. 13) Trasporti gratuiti e a pagamento
- Art. 14) Modalità dei trasporti
- Art. 15) Orario dei trasporti
- Art. 16) Trasporto da altri Comuni e per altri Comuni
- Art. 17) Vigilanza del servizio dei trasporti funebri
- Art. 18) Provvedimenti igienici

Capitolo IV - DISPOSIZIONI GENERALI SUL SERVIZIO DEL CIMITERO

- Art. 19) Ammissione nel Cimitero
- Art. 20) Camera mortuaria
- Art. 21) Atti a disposizione del pubblico
- Art. 22) Fosse, lapidi, monumenti, fotografie, epigrafi
- Art. 23) Orario
- Art. 24) Divieti particolari
- Art. 25) Campi comuni
- Art. 26) Sepolture private
- Art. 27) Durata delle concessioni
- Art. 28) Aveni diritto alla concessione ed alla sepoltura
- Art. 29) Regime della concessione
- Art. 30) Sistemazione e manutenzione del loculo
- Art. 31) Collocazione urne cinerarie in tomba esistente

Capitolo V - SEPOLTURE DI FAMIGLIA

- Art. 32) Aventi diritto
- Art. 33) Regime della concessione
- Art. 34) Aventi diritto alla sepoltura in tomba di famiglia
- Art. 35) Trasmissione dei diritti d'uso
- Art. 36) Prova dei trapassi dei diritti d'uso
- Art. 37) Rinuncia
- Art. 38) Divisione e rinuncia di un contitolare
- Art. 39) Concessione di tombe già esistenti
- Art. 40) Rinnovi
- Art. 41) Estumulazioni
- Art. 42) Recupero materiali

Capitolo VI - ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

- Art. 43) Avvisi di scadenza
- Art. 44) Estumulazioni
- Art. 45) Esumazioni ed estumulazioni gratuite o a pagamento
- Art. 46) Cellette Ossario
- Art. 47) Incenerimento di materiale ed integrità di resti
- Art. 48) Salme aventi oggetti da recuperare
- Art. 49) Disponibilità dei materiali
- Art. 50) Rinvio

Capitolo VII - CREMAZIONE

- Art. 51) Rinvio
- Art. 52) Consegna e riconoscimento
- Art. 53) Intervento alla cremazione
- Art. 54) Luoghi e modalità di conservazione delle ceneri
- Art. 55) Dispersione delle ceneri
- Art. 56) Istituzione del registro per la cremazione

Capitolo VIII - PERSONALE ADDETTO AL CIMITERO

- Art. 57) Competenze
- Art. 58) Necrofori - Compiti all'esterno del Cimitero
- Art. 59) Necrofori - Compiti all'interno del Cimitero
- Art. 60) Muratore
- Art. 61) Doveri generali del personale del Cimitero

Capitolo IX - IMPRESE DI POMPE FUNEBRI

- Art. 62) Funzioni
- Art. 63) Divieti generali

Capitolo X - DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 64) Tariffe
- Art. 65) Sanzioni
- Art. 66) Abrogazione di precedenti disposizioni
- Art. 67) Approvazione del Regolamento

Disposizioni preliminari

Il presente Regolamento stabilisce le norme relative al Servizio di Polizia Mortuaria e del Cimitero.

Per tutto quanto non stabilito espressamente, si osservano le norme contenute nei seguenti testi:

- Codice Civile;
- Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i.;
- Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria, D.P.R. 10 Settembre 1990 n. 285 (Reg. Naz. Polizia Mortuaria) e s.m.i.;
- Ordinamento dello Stato Civile, R.D. 09 Luglio 1939, n. 1238 (Ordinamento dello Stato Civile) e s.m.i.;
- T.U. Leggi Sanitarie 27 Luglio 1934, n. 1265, Regolamento Comunale di Igiene e s.m.i.;
- Legge Comunale e Provinciale, relativo Regolamento e successive modifiche;
- Regolamento edilizio del Cimitero Comunale;
- Regolamento del Servizio dei Trasporti Funebri.

Capitolo I - DICHIARAZIONE ED ACCERTAMENTO DEI DECESSI

Art. 1) Rinvio

Si osservano le disposizioni del titolo I del vigente Reg. Naz. Polizia Mortuaria e gli artt. da 138 a 145 dell'Ordinamento dello Stato Civile.

In particolare si osservano:

- Per la dichiarazione di morte: art. 138 Ord. Stato Civile e art. 5 Reg. Naz. Polizia Mortuaria;
- Per la denuncia di causa di morte: gli artt. 1 e 2 Reg. Naz. Polizia Mortuaria;
- Per gli accertamenti necroscopici e l'autorizzazione al seppellimento: art. 141 dell'Ordinamento dello Stato Civile e art. 4 del Reg. Naz. Polizia Mortuaria;
- Per il referto o rapporto all'Autorità Giudiziaria: artt. 143 e 144 Ordinamento dello Stato Civile e art. 3 del Reg. Naz. Polizia Mortuaria;
- Per il rinvenimento di parti di cadavere, ossa e resti mortali: art. 5 del Reg. Naz. Polizia Mortuaria;
- Per i nati morti, feti e prodotti, abortivi: art. 7 del Reg. Naz. Polizia Mortuaria.

Art. 2) Causa di morte

La voce relativa alla causa di morte deve corrispondere ad una di quelle previste nell'elenco nosologico adottato dall'Istituto Centrale di Statistica.

Art. 3) Facoltà di disporre della salma e dei funerali

Nel disporre della salma e dei funerali ha prevalenza la volontà del defunto, in quanto ed in qualunque forma l'abbia espressa.

In difetto, i familiari possono disporre in base all'ordine seguente: coniuge convivente, figli, genitori, altri parenti in ordine di grado e gli eredi istituiti.

Se il coniuge passa a seconde nozze, decade da tale priorità nel disporre di eventuali successivi provvedimenti in ordine alla salma ed alla sepoltura del coniuge deceduto.

Capitolo II - OSSERVAZIONE DEI CADAVERI

Art. 4) Periodo di osservazione

Si osservano le disposizioni del titolo II del vigente Reg. Naz. Polizia Mortuaria.

Durante il periodo di osservazione, di cui all'art. 10 del Reg. Naz. Polizia Mortuaria, il cadavere dovrà essere assistito da parte dei familiari o, se in locali di osservazione, da parte del personale addetto.

Il cadavere non potrà essere rimosso dal luogo di morte, né vestito, né collocato nel feretro prima della visita necroscopica.

Art. 5) Locali di osservazione

L'ammissione nei locali di osservazione di cui all'art. 12 del Reg. Naz. Polizia Mortuaria può avvenire anche in caso di cadavere da sottoporsi ad autopsia.

L'ammissione è disposta dall'Ufficiale Sanitario o dall'Autorità Giudiziaria.

Le salme di persone morte per malattie infettive, contagiose o sospette di esserlo sono tenute in osservazione in separato deposito, nel quale è vietato l'accesso.

(Cfr.: Artt. 12 e 13 del Reg. Naz. Polizia Mortuaria)

Art. 6) Riscontri diagnostici, rilascio di cadaveri a cadavere a scopo di studio, prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico

Si osservano le disposizioni dei Titoli 5 - 6 - 7 del Reg. Naz. Polizia Mortuaria.

Art. 7) Autopsie - Trattamenti conservativi

Si osservano le norme del Titolo 8 del Reg. Naz. Polizia Mortuaria.

Le autopsie possono essere eseguite anche su richiesta dei familiari del defunto previo parere favorevole dell'Ufficiale Sanitario e previo nullaosta dell'Autorità Giudiziaria.

Capitolo III - TRASPORTO DEI CADAVERI

Art. 8) Obbligo del feretro individuale

Nessuna salma può essere sepolta se non chiusa in apposito feretro.

In ciascun feretro non si può racchiudere che una sola salma, tuttavia, madre e neonato, morti nell'atto del parto, possono essere chiusi nello stesso feretro.

Nessuna salma può essere collocata nel feretro se non rivestita con abiti o avviluppata.

Art. 9) Caratteristiche dei feretri

I feretri per le inumazioni devono avere le caratteristiche previste dall'art. 75 del Reg. Naz. Polizia Mortuaria.

I feretri per le tumulazioni devono avere le caratteristiche previste dagli artt. 28 – 77 – 78 del Reg. Naz. Polizia Mortuaria.

Per il trasporto da Comune a Comune o da e per l'estero si osserva l'art. 28 del Reg. Naz. Polizia Mortuaria.

Art. 10) Chiusura del feretro - Verifica e contrassegno

Ogni feretro contenente salma di persona deceduta nel Comune, prima di essere chiuso, deve essere sottoposto a verifica dal necroforo che ne accerta la rispondenza alle norme di Polizia Mortuaria.

I feretri provenienti da altri Comuni dovranno essere verificati al loro arrivo al Cimitero.

Sul feretro deve essere applicato, a cura del fornitore, una piastrina metallica recante in modo indelebile: cognome, nome, data di morte del deceduto, la cui salma è racchiusa nel feretro stesso.

Se la salma è di persona sconosciuta si indicherà la data di morte ed eventuali altri dati certi.

Il necroforo municipale assiste alla chiusura del feretro e ne accerta la regolarità.

Art. 11) Fornitura dei feretri

Il Comune fornisce gratuitamente il feretro di tipo comune, per inumazione in campo comune, per le salme di deceduti in stato di povertà.

Art. 12) Trasporti funebri

Si osservano le norme del Titolo IV del Reg. Naz. Polizia Mortuaria, integrate dalle norme del presente capitolo e del regolamento comunale dei trasporti funebri.

In particolare si osservano:

- Per le autorizzazioni al trasporto: gli artt. 20-21-22-23-24 del Reg. Naz. Polizia Mortuaria;
- Per i trasporti da e per gli altri Comuni: gli artt. 32 e 33 del Reg. Naz. Polizia Mortuaria;
- Per i trasporti da e per l'estero: gli artt. 25-26-27-28 del Reg. Naz. Polizia Mortuaria;
- Per i deceduti per malattie infettive: gli artt. 16 e 23 del Reg. Naz. Polizia Mortuaria;
- Per i trasporti di resti mortali e ossa: l'art. 35 del Reg. Naz. Polizia Mortuaria;
- Per i carri funebri e le rimesse: gli artt. 18 e 19 del Reg. Naz. Polizia Mortuaria.

Art. 13) Trasporti gratuiti e a pagamento

Sono gratuiti i trasporti di salme destinate all'inumazione in campo comune, delle salme di persone povere, iscritte nell'elenco degli assistiti del Comune o riconosciute tali da apposita attestazione del Sindaco, salvo la corresponsione dei diritti per trasporto feretro e verifica.

Sono a pagamento i trasporti funebri di salme destinate a sepoltura di tipo diverso da quella indicata nel primo comma.

Si applicano le tariffe approvate con apposita deliberazione.

Sono esenti dal diritto di privativa, previsto dal regolamento per il servizio dei trasporti funebri, per i trasporti da effettuarsi fuori comune o provenienti da altri comuni, nati morti, feti, parti anatomiche, che possono effettuarsi con mezzi propri.

L'esclusiva del servizio dei trasporti funebri, prevista per la Ditta appaltatrice dal Regolamento dei trasporti funebri non comprende la provvista del feretro, né il trasporto di resti mortali riesumati per scadenza.

Art. 14) Modalità dei trasporti

Il trasporto funebre comprende il prelievo della salma dalla abitazione, o da luogo del decesso, e, a richiesta degli interessati:

- a) Se religioso, il trasporto a velocità passo d'uomo, al Cimitero;
- b) Se civile, prevede un corteo a passo d'uomo fino ad un luogo da concordarsi con l'Amministrazione Comunale, indi, il trasporto a velocità a passo d'uomo al Cimitero.

Se la salma si trova fuori dell'abitazione, i familiari possono ottenere che il funerale inizi dall'abitazione del defunto, trasferendo ivi la salma, previo pagamento dell'apposita tariffa senza corteo, prima dell'ora stabilita per il funerale.

Le salme dei deceduti fuori abitazione possono, su richiesta dei familiari, essere trasportate dal luogo del decesso alla camera mortuaria del Cimitero o in altro luogo, previa autorizzazione del Sindaco su parere dell'Ufficiale Sanitario.

Per le salme di persone decedute senza assistenza, che non siano richieste dai congiunti, il funerale è a carico del Comune salvo diretta espressione del defunto e inumato in campo comune quindicennale.

Art. 15) Orario dei trasporti

La prenotazione dell'ora dei funerali è fatta secondo l'ordine di presentazione dei richiedenti all'ufficio: privati ed imprese sono in condizioni di parità in detta prenotazione.

In casi eccezionali, il Sindaco potrà disporre l'effettuazione di trasporti funebri in ore diverse da quelle fissate dal Regolamento dei trasporti funebri, compatibilmente con le disponibilità dei mezzi di trasporto.

Art. 16) Trasporto da altri Comuni e per altri Comuni

Le salme provenienti da altri Comuni, salvo diversa autorizzazione, devono essere trasportate direttamente al Cimitero, ove saranno accolte previo accertamento, da parte dei necrofori, della regolarità del feretro e dell'osservanza delle norme vigenti.

Le salme, i resti, le ceneri, ecc., da trasportarsi in altro Comune, sono affidate agli appositi incaricati, muniti di autorizzazione al trasporto ed al seppellimento, nonché del verbale di riconoscimento e consegna in doppio esemplare, di cui uno da restituire controfirmato a questo Comune, quale attestazione del compimento delle operazioni.

Art. 17) Vigilanza del servizio dei trasporti funebri

I necrofori sorvegliano i servizi funebri esterni al Cimitero e riferiscono qualsiasi irregolarità o inconveniente relativi all'igiene e sanità di carattere amministrativo, al Sindaco, il quale ne fa breve relazione scritta all'Ufficiale Sanitario e alle rispettive competenze.

Art. 18) Provvedimenti igienici

Qualora siano scaduti i termini del periodo di osservazione previsti dagli artt. 8, 9 e 10 del Reg. Naz. Polizia Mortuaria e non si possa provvedere subito al trasporto del cadavere, dovrà disporre la chiusura del feretro, oppure provvedere ad iniettare nella cavità toracica del cadavere sostanza disinfettanti atte a ritardare i processi di putrefazione.

Capitolo IV - DISPOSIZIONI GENERALI SUL SERVIZIO DEL CIMITERO

Art. 19) Ammissione nel Cimitero

Nessuna salma può essere ricevuta nel cimitero per il seppellimento se non accompagnata dall'autorizzazione dell'Ufficiale Civile, salvo i casi previsti dall'art. 144 Ordinamento dello Stato Civile.

Il seppellimento è eseguito dall'apposito personale addetto ai servizi funerari.
(Cfr. art. 48 Reg. Naz. Polizia Mortuaria)

Art. 20) Camera mortuaria

La camera mortuaria può essere adibita in casi eccezionali a sala di autopsia.
(Cfr. artt. 64, 65, 66 Reg. Naz. Polizia Mortuaria)

Art. 21) Atti a disposizione del pubblico

In comune sono tenuti a disposizione del pubblico a cura dell'Ufficiale dello Stato Civile, oltre ai registri di cui all'art. 50 del Reg. Naz. Polizia Mortuaria:

- Copia del presente regolamento;
- L'elenco delle tombe di famiglia;
- L'elenco dei campi, loculi, cripte e cellette ossario in scadenza.

Art. 22) Fosse, lapidi, monumenti, fotografie, epigrafi (2)

Per la realizzazione delle fosse si osservano gli artt. 72 e 73 del D.P.R. n. 285 del 10/09/1990.

Per la parte esterna lunghezza 170 cm, larghezza 70 cm e 50 cm per vialetto di passaggio.

Secondo le prescrizioni stabilite dalla competente autorità comunale per ciascun azionamento o per ciascuna ampliamento, sulle sepolture potranno essere poste lapidi, monumenti, nei seguenti parametri: croce di legno, cordolo e lapide in serizzo, o granito verde, a spacco, fotografie, epigrafi, purché in materia non deteriorabile.

La relativa istanza, che deve riportare anche le dimensioni della lapide e della croce, deve essere sottoposta a controllo da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale, sentito il parere della Commissione Cimiteriale.

Sulla lapide di chiusura del loculo, delle cellette e sulla testata delle cripte, è indicato il solo nome, cognome, le date di nascita e di morte del defunto. Sono consentite tuttavia brevi descrizioni, da autorizzarsi preventivamente da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale, sentito il parere della Commissione Cimiteriale.

La facoltà di porre lapidi e di dettare epigrafi spetta ai familiari del defunto, nell'ordine disposto dall'art. 3.

L'Agente di Polizia Mortuaria è tenuto a vigilare affinché siano rispettate le norme stabilite dal presente articolo.

In caso di omissione al presente articolo viene applicata la sanzione amministrativa e la rimozione della lapide.

È vietato sovrapporre lastre di copertura totale della tomba.

(Cfr. artt. 70 e 62 Reg. Naz. Polizia Mortuaria)

(2) = articolo modificato con delibera del Consiglio Comunale n. 5/2016

Art. 23) Orario

Il Cimitero è aperto al pubblico secondo l'orario fissato, per stagioni, dal Sindaco, ed affisso all'ingresso.

Art. 24) Divieti particolari

Nel Cimitero è vietato ogni comportamento irriverente o incompatibile con il luogo sacro ed in particolare:

- Fumare, consumare cibi, fare chiasso, correre;
- Introdurre cani o altri animali;
- Introdurre ceste o involti, salvo che contengano oggetti autorizzati;
- Toccare o rimuovere dalle tombe fiori, ricordi e/o altri oggetti altrui;
- Buttare fiori appassiti o altri rifiuti fuori dagli appositi cestii, appendere sulle tombe indumenti o altri oggetti, accumulare neve sui tumuli;
- Portare fuori dal Cimitero qualsiasi oggetto senza la preventiva autorizzazione;
- Calpestare, danneggiare aiuole, tappeti verdi, alberi, giardini, sedere sui tumuli o sui monumenti, camminare fuori dei viottoli, scrivere sulle lapidi o sui muri;
- Disturbare in qualsiasi modo i visitatori ed in specie fare loro offerta di servizi, oggetti, indirizzi, carte, volantini di qualsiasi genere;
- Fare fotografie senza autorizzazione del Sindaco e, se si tratta di tombe altrui, senza consenso del titolare;
- Eseguire lavori sulle tombe di privati, senza autorizzazione e senza preventiva richiesta dei concessionari;
- Fare questue senza autorizzazione del Sindaco;
- Dare mance al personale;
- Assistere alla esumazione di salme non appartenenti alla propria famiglia;
- Offrire ed esercitare attività professionali o commerciali dirette alla manutenzione e alla ornamentazione delle tombe e alla fornitura dei materiali relativi.

I divieti predetti, in quanto applicabili, si estendono alle zone immediatamente adiacenti al Cimitero.

Art. 25) Campi comuni (1)

La inumazione in fosse comuni quindicennali è gratuita ed è concessa ai residenti nel comune, così come per le persone sempre vissute nel Comune, ma che per ragioni di salute abbiano dovuto richiedere la residenza presso Istituti di cura e che negli stessi Istituti siano decedute.

Ai parenti ed affini fino al primo grado di parentela di persone residenti a Macugnaga (almeno da 10 anni) è concessa la inumazione previo pagamento di apposita tariffa adottata dalla Amministrazione Comunale.

Per le persone ivi decedute ma non nate, non residenti in vita e non imparentate con residenti in questo Comune, è concessa la inumazione previo pagamento di apposita tariffa e nessun diritto ad ulteriore concessione di inumazione in campi comuni, loculi, cellette ossario e/o cinerarie per parenti ed affini delle suddette persone.

(1) = articolo modificato con delibera del Consiglio Comunale n. 22/2008

Art. 26) Sepolture private

Sono a pagamento le sepolture date in concessione a privati.

Per ottenere la concessione, l'interessato dovrà presentare domanda in bollo al Sindaco con l'indicazione degli estremi della sepoltura prescelta e delle generalità della salma (o delle salme o dei resti) da tumularsi.

La concessione amministrativa sarà regolata da convenzione, le cui spese daranno a carico del concessionario.

Alla stipulazione del contratto di concessione, il concessionario dovrà dimostrare l'avvenuto versamento della tariffa e delle spese contrattuali alla Tesoreria Comunale. Solo con la stipulazione di tale atto la concessione si intende perfezionata.

Art. 27) Durata delle concessioni

I loculi individuali e le cellette ossario per conservazione dei resti mortali o delle urne cinerarie sono ventinovennali rinnovabili.

Art. 28) Aveni diritto alla concessione ed alla sepoltura (1)

La concessione di loculi, cellette ossario e cinerarie potrà essere fatta solamente per la tumulazione di deceduti, in vita residenti nel comune, così come per le persone, sempre vissute nel Comune, ma che per ragioni di salute abbiano dovuto richiedere la residenza presso Istituti di cura e che negli stessi Istituti siano decedute ed abbiano espresso la volontà di essere cremate, previo pagamento di apposita tariffa.

Per le persone non residenti e non nate in questo Comune, ma parenti ed affini fino al primo grado di parentela di persone residenti a Macugnaga (almeno da 10 anni), potrà essere concessa celletta cineraria, previo pagamento di apposita tariffa adottata dall'Amministrazione Comunale.

Per le persone ivi decedute successivamente al gennaio 2008, ma non nate, non residenti in vita e non imparentate con residenti in questo Comune, non è concessa celletta cineraria e nessun diritto ad ulteriore concessione di inumazione in campi comuni, loculi, cellette ossario e/o cinerarie per parenti ed affini delle suddette persone.

La concessione delle cripte potrà essere fatta solamente a persone residenti nel Comune oppure a parenti ed affini fino al primo grado di persone residenti nel comune o ivi sepolte o a convivenze residenti nel comune.

Gli aventi diritto alla sepoltura nelle cripte sono: il concessionario, il coniuge, i parenti ed affini fino al secondo grado, oppure gli appartenenti alla convivenza al momento del decesso.

(1) = articolo modificato con delibera del Consiglio Comunale n. 22/2008

Art. 29) Regime della concessione

I loculi, le cripte e le cellette non sono commerciabili a nessun titolo.

Qualora il concessionario di loculo o celletta ossario trasferisca la salma ivi destinata in altra sede, incorre nella decadenza della concessione, senza alcun rimborso.

Nel caso di restituzione al Comune di cripta, mai utilizzata o resasi libera, il concessionario avrà diritto al rimborso totale.

Art. 30) Sistemazione e manutenzione del loculo

Il loculo è concesso con la lapide, da collocarsi al momento della chiusura del loculo stesso a spese del concessionario.

Alla lapide il concessionario dovrà applicare a sue spese le diciture secondo le modalità dettate dall'Amministrazione comunale.

È vietato applicare alla lapide mensole e davanzali sporgenti.

Si applicano le disposizioni igieniche in materia di edilizia cimiteriale e di polizia interna del Cimitero.

Art. 31) Collocazione urne cinerarie in tomba esistente (2)

Esclusivamente nella parte storica del Cimitero di Chiesa Vecchia a Staffa e nel Cimitero di Stabioli, è consentita la possibilità di collocare urne cinerarie in apposito pozzetto di cemento prefabbricato da mettere in posa sotto terra in tomba esistente.

Tale sepoltura è consentita previa autorizzazione del Comune, il quale accerta il diritto alla sepoltura nel luogo indicato da chi ne effettua la richiesta e previo pagamento di apposita tariffa che verrà approvata dalla Giunta Comunale. La sepoltura viene autorizzata esclusivamente in tomba esistente ove è presente la salma del parente del defunto.

Hanno diritto a tale tipologia di sepoltura esclusivamente le persone nate e/o vissute nel Comune di Macugnaga. Il diritto alla sepoltura dell'urna cineraria dovrà essere dimostrato mediante la presentazione di apposita documentazione da parte dei familiari di cui al precedente art. 3, a cui farà

seguito la verifica, da parte dell'ufficio competente, della parentela esistente tra la persona già seppellita e il *de cuius*.

I parenti potranno provvedere a far applicare, in aggiunta a quanto esistente sulla tomba, una foto e i dati relativi al defunto, permanendo l'obbligo di mantenere il decoro della tomba e precisando che non è ammessa alcuna modifica strutturale all'esistente oltre alla manutenzione ordinaria. Il limite massimo delle concessioni per ciascuna tomba verrà stabilito dagli organi competenti.

Sono a carico del concessionario delle sepolture a sterro lo spostamento del monumento, la demolizione della soletta, lo scavo e lo smaltimento degli inerti, mentre è a carico del Comune l'eventuale esumazione ordinaria.

(2) = articolo istituito con delibera del Consiglio Comunale n. 5/2016

Capitolo V - SEPOLTURE DI FAMIGLIA

Art. 32) Aveni diritto

Le aree destinate a sepolture di famiglia, per la costruzione di cappelle o di tombe sotterranee o per la inumazione a sterco, sono date in concessione a residenti nel comune.

Due o più famiglie possono avere in concessione una medesima area per sepoltura di famiglia fissando nel contratto le rispettive quote, con l'indicazione specifica dei loculi e delle eventuali cellette ossario di pertinenza.

Una stessa persona non può essere concessionaria di più di un'area per sepolture di famiglia.

Art. 33) Regime della concessione

Il concessionario e suoi aventi causa a qualsiasi titolo sono obbligati all'osservanza delle norme e tariffe vigenti in materia di polizia mortuaria e di edilizia del Cimitero, nonché delle disposizioni particolari risultanti dal contratto di concessione.

Se più sono i titolari di una concessione, la loro responsabilità circa l'osservanza degli obblighi è solidale e qualsiasi diritto dovrà essere esercitato con il consenso della totalità dei concessionari. L'assenso potrà essere prestato anche a mezzo di procuratore.

La durata della concessione è stabilita in novantanove anni, salvo rinnovo, previa corresponsione della tariffa prevista.

Per la modalità di concessione si applica l'art. 26.

Art. 34) Aveni diritto alla sepoltura in tomba di famiglia

Gli aventi titolo alla sepoltura nella tomba di famiglia sono: il concessionario, il coniuge, i parenti e affini entro il secondo grado.

Il concessionario o i suoi aventi causa possono estendere l'uso della sepoltura a parenti e affini entro il terzo grado, anche successivamente alla stipulazione del contratto, mediante atto di assenso, da prodursi all'Amministrazione comunale, purché sia escluso qualsiasi scopo di lucro e salva la corresponsione della tariffa prevista dal tariffario.

Se il concessionario è un Ente o una convivenza, sono ammessi alla sepoltura gli appartenenti alla convivenza residenti nel comune al momento del decesso.

Nelle sepolture di famiglia è consentita la tumulazione provvisoria, per non più di tre anni, di defunti anche non aventi diritto in basi ai commi precedenti.

Qualsiasi atto inerente alla utilizzazione del sepolcro in tomba di famiglia dovrà avere l'assenso, espresso o tacito, del titolare della concessione. Nessun atto inerente il diritto di sepolcro è permesso ogni qualvolta sorga il dubbio sul diritto del richiedente.

Resta salva la volontà espressa dal defunto quando era in vita.

Il diritto di seppellimento è dato dall'ordine di premorienza.

Art. 35) Trasmissione dei diritti d'uso

I diritti d'uso della sepoltura di famiglia sono trasmissibili in linea retta per successione "jure sanguinis", salvo particolari limitazioni nell'atto di concessione e, estinto tale vincolo, "jure hereditatis".

La Giunta Comunale potrà autorizzare una cessione totale o parziale dei diritti d'uso, quando ricorrano giustificate ragioni e siano esclusi intenti speculativi.

Sia che si tratti di cessione a titolo oneroso, sia che si tratti di cessione a titolo gratuito, il cedente dovrà versare al Comune:

- In caso di cessione totale dei diritti d'uso della sepoltura, un diritto corrispondente a 1/5 del valore dell'area su cui insiste la sepoltura, secondo il tariffario in vigore;
- In caso di cessione parziale dei diritti d'uso, un diritto calcolato in proporzione, tenendo conto anche della capacità della sepoltura.

L'autorizzazione alla cessione non comporta interruzione della durata della concessione né può comportare in alcun caso il venir meno degli obblighi cui era tenuto il cedente.

Art. 36) Prova dei trapassi dei diritti d'uso

I trapassi dei diritti d'uso dovranno essere comprovati dai seguenti documenti da prodursi all'ufficio servizi di Polizia Mortuaria:

- Per successione "mortis causa": atto notorio o dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà o copia autentica del testamento, che comprovino i trapassi dall'ultimo intestatario agli aventi diritto al momento della domanda. In presenza di testamento l'ufficio può sempre chiederne copia autentica;
- Per divisione, cessione o rinuncia: i relativi atti legali.

Art. 37) Rinuncia

Il concessionario di area per sepoltura di famiglia può rinunciare alla concessione a favore del Comune senza alcun rimborso della tariffa in vigore all'atto della concessione.

Art. 38) Divisione e rinuncia di un contitolare

Più titolari di una tomba possono, con atto pubblico o scrittura privata autenticata, da produrre in copia autentica all'ufficio Servizi di Polizia Mortuaria, procedere alla divisione dei vari posti e all'assegnazione di quote.

In relazione a questi si possono determinare gli oneri di manutenzione.

La rinuncia da parte di un contitolare, se a favore di tutti gli altri contitolari, costituisce accrescimento e non cessione, ai fini dei canoni dovuti; essa deve risultare come sopra.

Art. 39) Concessione di tombe già esistenti

Qualora sia stata concessa una sepoltura di famiglia, già data precedentemente in concessione perpetua o temporanea, il nuovo concessionario ha l'obbligo di provvedere a raccogliere i resti delle salme nelle cellette o nell'ossario della sepoltura stessa e ha l'obbligo di conservarli per il tempo previsto dalla precedente concessione; allo stesso modo ha l'obbligo di ricordare, anche in parte secondaria della tomba, i nomi del vecchio concessionario e delle persone ivi tumulate.

Art. 40) Rinnovi

Alla scadenza la concessione può essere rinnovata, previo pagamento della tariffa stabilita nel momento della scadenza.

Agli aventi causa dell'originario concessionario dovrà essere notificata dal sindaco, un anno prima del termine, l'avviso di scadenza della concessione. Nel caso che gli aventi diritto non siano reperibili, sulla tomba sarà posta una palina-avviso e sarà affisso all'Albo posto all'ingresso del Cimitero l'avviso di scadenza.

Entro sei mesi dalla notificazione o dall'affissione dell'avviso di cui al comma precedente, gli aventi diritto dovranno presentare domanda di rinnovo.

Il rinnovo avverrà secondo le modalità previste dall'art. 26.

Nel caso in cui non vi sia rinnovo, le opere costruite sull'area passeranno di proprietà del Comune senza alcun rimborso.

Art. 41) Estumulazioni

Nelle sepolture di famiglia le salme possono essere estumulate quando sia decorso il tempo necessario per la mineralizzazione (almeno 50 anni).

Al termine della concessione, salvo rinnovo, le salme potranno essere estumulate soltanto dopo 50 anni dalla loro tumulazione.

Fino a quel termine, dovranno essere conservate nella tomba, a cura del Comune o di eventuali nuovi concessionari.

Art. 42) Recupero materiali

I ricordi, lapidi, decorazioni ed accessori che vengono sostituiti in qualsiasi sepoltura dovranno essere asportati dal Cimitero a carico del concessionario, salvo materiale d'interesse per il Comune.

Capitolo VI - ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Art. 43) Avvisi di scadenza

La scadenza delle sepolture è comunicata con singoli avvisi alle famiglie interessate; sui campi e nei gruppi di loculi, cellette e cripte in scadenza, sono collocate apposite e ben visibili paline recanti l'avviso di scadenza; all'ingresso del Cimitero è poi pubblicato all' Albo, per la ricorrenza dei defunti, l'elenco dei campi e dei loculi in scadenza, le cui salme saranno esumate o estumulate.

Art. 44) Estumulazioni

Non sono ammesse estumulazioni quando la loro effettuazione richiede la rimozione di altre salme, salvo che su richiesta della Autorità Giudiziaria.

In ogni tempo il Sindaco sentito l'Ufficiale Sanitario, potrà ordinare che vengano estumulate d'ufficio e successivamente inumate salme accolte in loculi che spandessero materie organiche o moleste esalazioni, salvo che si possano reperire e diffidare i familiari a provvedere entro 24 ore dall'avviso.

Art. 45) Esumazioni ed estumulazioni gratuite o a pagamento

Le esumazioni ordinarie sono gratuite.

Le esumazioni straordinarie e le estumulazioni sono sottoposte al pagamento di apposita tariffa.

Per quelle richieste dall' Autorità Giudiziaria si applica la Legge 23/12/1865 n. 270.

Art. 46) Cellette Ossario

I resti delle salme esumate od estumulate o le ceneri possono essere raccolte e conservate in cellette ossario per 29 anni.

Di massima non possono essere concesse cellette se non nel trimestre che precede l'esumazione.

Se la salma per la quale è stata richiesta la celletta risulta indecomposta, la celletta viene retrocessa al Comune con il rimborso dell'intera tariffa versata.

Art. 47) Incenerimento di materiale ed integrità di resti

L'incenerimento di materiali provenienti dalle esumazioni ed estumulazioni avviene in apposito luogo appartato all'interno del Cimitero.

Sia nelle esumazioni che nelle estumulazioni nessuno può sottrarre parte di salma, di indumenti o di oggetti, ad eccezione dell'Autorità Giudiziaria e di quanto dispone l'articolo successivo.

(Cfr. art. 86 Reg. Naz. Polizia Mortuaria)

Art. 48) Salme aventi oggetti da recuperare

I familiari, i quali ritengono che le salme da esumare abbiano oggetti preziosi o ricordi che intendono recuperare, devono dare avviso all'Ufficio di Polizia Municipale prima dell'esumazione e intervenire all'esumazione stessa, anche per interposta persona.

Gli oggetti di valore e i ricordi personali rinvenuti nelle esumazioni, se richiesti dai familiari, saranno a questi consegnati, previa registrazione da parte del Vigile Municipale, al quale l'interratore dovrà consegnarli; se non richiesti seguiranno i resti se questi vengono conservati in ossario individuale; saranno consegnati all'Ufficio di Polizia Municipale se i resti sono destinati all' ossario generale.

Art. 49) Disponibilità dei materiali

Alla scadenza delle sepolture temporanee i materiali e le opere passano a disposizione del Comune per essere impiegati in opere di miglioramento generale e di miglioramento dei campi comuni.

I materiali che non possono essere re-impiegati nel Cimitero possono essere venduti a licitazione privata; l'importo relativo viene impiegato come al comma precedente.

Può essere autorizzato a favore dei concessionari il re-impiego di materiali in caso di cambiamento di sepoltura, come pure la tomba di parenti o affini fino al terzo grado, purché nello stesso Cimitero e purché i materiali siano in buono stato di conservazione e rispondenti ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura.

Sono conservati a cura del Comune nel Cimitero, o in altro luogo, le opere di pregio artistico o storico.
Ricordi strettamente personali possono essere, a richiesta, concessi alla famiglia.

Art. 50) Rinvio

Per tutto quanto non disposto dal presente capitolo si rinvia al Titoli 13 e 17 del Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria.

Capitolo VII - CREMAZIONE

Art. 51) Rinvio

Per le cremazioni si osservano le disposizioni del Titolo 16 e dell'art. 50, n.3, del Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria e del presente capitolo.

Si osservano altresì le norme relative al periodo di osservazione dei cadaveri contenute nel presente Regolamento e nel Titolo 2° del Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria.

Art. 52) Consegna e riconoscimento

La salma da cremare è portata dal personale incaricato del Cimitero al crematoio e consegnata al personale incaricato.

Alla consegna due testimoni devono, sotto la loro responsabilità, confermare l'identità della salma contenuta nel feretro con quella destinata alla cremazione.

Art. 53) Intervento alla cremazione

Alle operazioni della cremazione non possono assistere persone estranee alla famiglia del defunto e al servizio, salvo speciale autorizzazione.

Art. 54) Luoghi e modalità di conservazione delle ceneri (2)

Le ceneri sono destinate, in forma indivisa:

- **Alla conservazione, mediante sepoltura, tumulazione o conservazione nel Cinerario Comune;**
- **All'affidamento.**

Le modalità di conservazione delle ceneri devono consentire l'identificazione dei dati anagrafici del defunto e sono disciplinate prevedendo, nel rispetto della volontà espressa dal defunto, alternativamente la tumulazione, l'interramento o l'affidamento ai familiari.

La sepoltura di un'urna cineraria è ammessa esclusivamente nella parte storica del Cimitero di Chiesa Vecchia a Staffa e nel Cimitero di Stabioli, previa autorizzazione del Comune e previo accertamento del diritto alla sepoltura nel luogo indicato da chi ne effettua la richiesta.

La sepoltura viene autorizzata esclusivamente in tomba esistente ove è presente la salma del parente del defunto.

Hanno diritto a tale tipologia di sepoltura esclusivamente le persone nate e/o vissute nel Comune di Macugnaga e comunque previa verifica da parte dell'ufficio competente della documentazione presentata da parte dei familiari di cui al precedente art. 3, ai fini dell'accertamento della parentela esistente tra la persona già seppellita e il *de cuius*.

I parenti potranno provvedere a far applicare, in aggiunta a quanto esistente sulla tomba, una foto e i dati relativi al defunto, permanendo l'obbligo di mantenere il decoro della tomba e precisando che non è ammessa alcuna modifica strutturale all'esistente oltre alla manutenzione ordinaria.

Il limite massimo delle concessioni per ciascuna tomba verrà stabilito dagli organi competenti, sulla base della misura delle tombe esistenti.

La concessione è sottoposta a tariffa da approvare da parte della Giunta comunale.

(2) = articolo istituito con delibera del Consiglio Comunale n. 5/2016

Art. 55) Dispersione delle ceneri (2)

Nel territorio di questo Comune la dispersione delle ceneri è ammessa in aree pubbliche, in aree private e nell'apposita area cimiteriale.

La dispersione è vietata all'interno del centro abitato, come definito dall'articolo 3, comma 1, numero 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (nuovo codice della strada).

Per la dispersione in aree private è necessario l'assenso scritto dei proprietari, che va allegato alla richiesta di autorizzazione alla dispersione. E' fatto divieto ai proprietari di aree private di percepire alcun compenso per l'assenso alla dispersione.

Le parti del territorio comunale ove la dispersione è consentita sono:

- In montagna e/o in aree naturali, ad una distanza di almeno duecento metri da insediamenti abitativi
- Negli altri luoghi previsti dalle normative statali.

Al di fuori dei cimiteri, nei luoghi ove la dispersione è ammessa, è vietato interrare l'intera urna, anche se di materiale biodegradabile.

La dispersione nell'apposita area cimiteriale avviene per interrimento delle ceneri.

La dispersione è vietata in edifici o altri luoghi chiusi, nei rii, invasi, torrenti ed in aree a distanza inferiore di 50 metri da invasi, torrenti e rii.

Qualora non si sia provveduto diversamente, l'urna cineraria vuota può essere smaltita previa consegna ad Impresa di Pompe Funebri autorizzata allo smaltimento.

L'apposita targa, individuale o collettiva, realizzata ai fini di non perdere il senso comunitario della morte, ai sensi dell'art.7 della legge regionale n. 20/2007, dovrà rispondere a dimensioni e tipologia uniformi, secondo le prescrizioni che verranno fornite dal Comune.

L'onere per la fornitura e posa è a carico dei familiari del defunto, se non indigenti.

L'apposita area delimitata all'interno dei cimiteri comunali, non assume la funzione di cinerario comune.

Sono eseguite a titolo oneroso, valutati i costi della targa e del personale addetto per le operazioni connesse da parte della Giunta Comunale in sede di determinazione delle tariffe comunali, previo aggiornamento del tariffario, annesso al regolamento comunale di polizia mortuaria, le seguenti operazioni:

- Dispersioni in apposita area cimiteriale a richiesta dei familiari per espressa volontà del defunto;
- Dispersione eseguita dal personale autorizzato dal Comune di cui all'art.2, comma 7, lettera e), della legge regionale n. 20/2007.

La Giunta Comunale con apposito atto dovrà provvedere alla approvazione della delimitazione dello spazio cimiteriale da adibire all'apposizione della targa individuale o collettiva, realizzata ai fini di non perdere il senso comunitario della morte, ai sensi art. 7 L.R. 20/2007, nonché per la delimitazione dell'apposita area cimiteriale da destinare alla dispersione delle ceneri, nei cimiteri comunali di Chiesa Vecchia a Staffa e a Pestarena.

(2) = articolo istituito con delibera del Consiglio Comunale n. 5/2016

Art. 56) Istituzione del registro per la cremazione (2)

E' istituito il registro comunale per la cremazione, tenuto dall'Ufficio di Stato Civile.

Nel registro sono annotate, su richiesta dei residenti nel Comune di Macugnaga, le modalità con le quali i cittadini hanno manifestato la propria volontà ad essere cremati. L'iscrizione nel registro non costituisce in sé manifestazione di volontà alla cremazione, che deve essere espressa secondo quanto indicato dall'articolo 3 della legge 30 marzo 2001, n. 130 e dalla legge regionale n. 20 del 31 ottobre 2007.

Qualora tale volontà sia espressa con testamento olografo ai sensi dell'art. 602 del Codice Civile, il richiedente può consegnare all'Ufficiale dello Stato Civile l'atto contenente la volontà di essere cremato, unitamente all'indicazione di colui che sarà esecutore delle proprie volontà.

L'Ufficio di Stato Civile rilascerà ricevuta informando il cittadino che quanto indicato dalla legge Regionale n. 20 del 31 ottobre 2007, modificata dalla Legge Regionale n. 3 dell'11 marzo 2015 avrà unicamente valore nella Regione Piemonte. Nel caso di trasferimento in altra Comune della Regione lo stesso dovrà rinnovare l'iscrizione nel registro del nuovo Comune di residenza perdendo l'efficacia dell'iscrizione fatta nel Comune di Macugnaga.

Qualora sia stato depositato il testamento olografo, la trasmissione dello stesso dal Comune di Macugnaga al Comune di nuova residenza, sempre nell'ambito della Regione Piemonte, può avvenire d'ufficio qualora non vi provveda l'interessato.

In qualsiasi momento il soggetto iscritto nel registro per la cremazione può richiedere la cancellazione dell'iscrizione stessa o la modifica delle annotazioni di cui al comma 2.

(2) = articolo istituito con delibera del Consiglio Comunale n. 5/2016

Capitolo VIII - PERSONALE ADDETTO AL CIMITERO

Art. 57) Competenze

Il servizio di Polizia Mortuaria si svolge sotto la vigilanza dell'Ufficio Servizi di Polizia Mortuaria e dell'Ufficiale Sanitario, secondo le rispettive competenze stabilite dal presente regolamento e dal Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria.

I lavori di carattere edilizio sono attribuiti alla competenza dell'Ufficio Tecnico Comunale, sentito il parere dell'apposita Commissione.

Art. 58) Necrofori - Compiti all'esterno del Cimitero

Ai necrofori è affidato il servizio funebre che ha svolgimento all'esterno del Cimitero, secondo turni di servizio concordati ed in particolare:

- Trasportare i feretri di provvista del comune al domicilio del defunto;
- Accertare che il feretro sia conforme alle prescrizioni stabilite secondo la destinazione; in particolare, se la salma è trasportata fuori Comune, accertare l'osservanza delle speciali prescrizioni contenute nell'autorizzazione relativa e nel Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria; porre, previo accertamento di tutti i requisiti, il bollo di verifica sui feretri destinati ad altri Comuni;
- Redigere il verbale di riconoscimento e consegna di salma nel caso contemplato dall'articolo 16;
- Assistere alla chiusura del feretro, previo accertamento che non vi sia perdita di materia organica; provvedere, se nel caso, a far porre nel feretro materie assorbenti o a richiedere apposita cassa (vedere art. 10);
- Accompagnare e guidare il corteo; sciolto il corteo, accompagnare la salma al Cimitero e all'ingresso consegnare la salma e il relativo ordine di seppellimento all' Agente di Polizia Mortuaria, annotando l'ora in cui ebbe compimento il trasporto ed eventuali rilievi (vedere artt. 14, 15, 16);
- Ritirare i deceduti in solitudine nelle abitazioni o all'aperto e i deceduti per morte violenta da trasportare, su richiesta dell'Autorità Giudiziaria, all'Istituto di Medicina Legale o all'obitorio;
- Trasportare i feretri e le salme dal luogo in cui si trovano al carro funebre, dal carro in chiesa e viceversa, quindi dal carro alla sepoltura; provvedere agli altri trasporti previsti dall'articolo 14.

I compiti di cui sopra saranno svolti da due necrofori.

Art. 59) Necrofori - Compiti all'interno del Cimitero

I necrofori assolvono ai servizi interni del Cimitero e principalmente:

- Scavo di fosse per inumazioni ed estumulazioni;
- Trasporto delle salme dall'ingresso del Cimitero alle fosse o altra sepoltura;
- Deposizione delle salme nelle sepolture;
- Esumazioni ed estumulazioni;
- Trasferimenti interni di salme;
- Servizio di assistenza nella camera mortuaria e delle autopsie;
- Curare la formazione e manutenzione delle aiuole, tappeti erbosi, piante, siepi non appartenenti a sepolture private, nonché la manutenzione delle opere e servizi non affidati alle apposite imprese.

Nell'assolvimento delle loro funzioni, i necrofori devono attenersi scrupolosamente alle norme del presente regolamento, del Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria e del Regolamento Igienico Edilizio del Cimitero.

In particolare, per quanto riguarda lo scavo di fosse in campo comune, le esumazioni ed estumulazioni, dovranno osservarsi le norme stabilite nei Titoli 14, 15 e 17 del Regolamento di Polizia Mortuaria.

Art. 60) Muratore

Al muratore spetta il compito di chiudere i loculi, le cripte e le cellette ossario, nonché di chiudere i loculi nelle tombe di famiglia, a richiesta dei privati concessionari, mediante muratura e collocazione delle lapidi, immediatamente dopo la sepoltura.

Allo stesso spetta pure il compito della apertura e chiusura delle tombe private, quando se ne presenti la necessità, su richiesta dei concessionari autorizzati.

I lavori vengono eseguiti previa corresponsione al Comune delle tariffe stabilite nel tariffario in vigore.

Per le opere di muratura di cui al presente articolo si può ricorrere all'opera di imprese o di muratori privati.

Art. 61) Doveri generali del personale del Cimitero

Il personale addetto al Cimitero e ai servizi funebri, oltre ai compiti propri delle rispettive attribuzioni indicati negli articoli precedenti, deve sempre tenere un contegno confacente con il carattere del servizio e del luogo in cui si svolge.

In particolare deve:

- Vestire in servizio la divisa e tenerla in condizioni decorose;
- Presentarsi al servizio in qualunque ora straordinaria, anche notturna o festiva, qualora le esigenze del servizio lo chiedano.

Allo stesso è fatto rigoroso divieto:

- Di assumere incarichi di qualsiasi sorta di natura privata nell'interno del Cimitero, anche a titolo gratuito;
- Di accettare mance;
- Di asportare oggetto o materiale di qualunque specie.

Capitolo IX - IMPRESE DI POMPE FUNEBRI

Art. 62) Funzioni

Le imprese di pompe funebri a richiesta e per conto delle famiglie in lutto svolgono incombenze proprie dei privati, quindi non riservate al Comune, ed in particolare:

- Attendono presso gli uffici municipali e presso le parrocchie al disbrigo delle pratiche relative al servizio mortuario;
- Forniscono i feretri e gli accessori relativi;
- Prestano le eventuali cure alla salma;
- Effettuano il trasporto di salme in altro Comune.

Art. 63) Divieti generali

È fatto divieto alle imprese di servizi funebri:

- Di accaparrare servizi in modo molesto o inopportuno o mediante dipendenti da enti od organizzazioni che per la loro attività specifica sono in grado di fornire interessate segnalazioni;
- Di offrire, sia negli ospedali, sia negli uffici municipali, sia a domicilio, i propri servizi senza specifica richiesta dei familiari dei defunti;
- Di esigere onorari diversi da quelli previsti dal tariffario concordato e depositato in Comune;
- Di sospendere un servizio assunto e già predisposto;
- Di esporre feretri a vista del pubblico, nelle vetrine fronteggianti via, piazze o corsi, dove sono gli uffici ed i depositi delle predette ditte.

I titolari ed i dipendenti delle imprese di servizi funebri possono trattenersi negli uffici e locali del Comune per il solo tempo necessario per esplicitare gli incarichi già loro demandati dai clienti.

Capitolo X - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 64) Tariffe

Con apposita deliberazione sarà approvato un tariffario concernente le tariffe per i servizi mortuari e del Cimitero.

Art. 65) Sanzioni

Le infrazioni alle norme contenute nel presente Regolamento, quando non costituiscono reato, sono punite ai sensi degli articoli 106 e seguenti della Legge Comunale e Provinciale e s.m.i., degli artt. 344 e 358 T.V. sulle Leggi Sanitarie e s.m.i., dell'art. 108 del Regolamento di Polizia Mortuaria e s.m.i. e ai sensi del Regolamento per il Servizio dei Trasporti Funebri.

Art. 66) Abrogazione di precedenti disposizioni

Il presente Regolamento disciplina l'intera materia: pertanto sono abrogate le disposizioni contenute nel precedente Regolamento ed ogni altra disposizione incompatibile.

Art. 67) Approvazione del Regolamento

Il presente Regolamento viene approvato dal Consiglio Comunale sentito il parere della Commissione Cimiteriale e quello della Commissione Igiene-Edilizia. È fatto obbligo alle autorità competenti nel Comune di farlo rispettare.